

STATUTO DELLA FONDAZIONE CASA DI RIPOSO "VILLA G. PADOVANI" DI QUINZANO D'OGGIO ONLUS

PREMESSE STORICHE

L'istituzione *Casa di Riposo "Villa G. Padovani"* di Quinzano d'Oglio, tuttora statutariamente denominata "*Ospedale Civile di Quinzano d'Oglio*", trae la sua origine dal testamento 14 aprile 1796 del *Rev. Don Giovanni Bave* che lasciava tutti i suoi beni perché sorgesse tale Istituto, nonché dai testamenti e dalle donazioni di Pii benefattori : *Nember Giulio, Agnelli Battista, Gandini Carlo, Vertua Giovanni, Vertua Catina, Valsecchi Antonia, Fappani Caterina, Peroni Marta, Peroni Bortolo, Cirimbelli Francesco, Vertua Francesco, Vertua Francesca, Bricchetti Giuseppe, Scaratti Maria, Nember Giovanni Battista, Marinoni Gabriele, Cò Giovanni Battista, Bellini Caterina*, e dal testamento del Nobile *Giulio Padovani* in data 27-28 Luglio 1878, a rogito del Notaio *Giovanni Bertazzoli*.

Eretta in Ente Morale con Regio Decreto 29 febbraio 1880, con configurazione di IPAB, ai sensi della legge 08/11/2000 n. 328, così come attuata dal D.LGS. 04/05/2001 n. 207 e dalla L.R. Lombardia 13/02/2003 n. 1 e successivo Regolamento Regionale 04/06/2003 n. 11, e trasformata in persona giuridica privata, sarà soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 12 e seguenti del Codice Civile ed al presente Statuto.

La Fondazione O.N.L.U.S. è impegnata al rispetto della volontà dei Fondatori, dei Benefattori e di quanti, nel tempo, hanno dedicato la loro opera a suo favore, ad essi riserva riconoscenza e ne tramanda la memoria.

Art.1

Denominazione e sede

1. Ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile è costituita la Fondazione denominata "*Casa di Riposo Villa G. Padovani*" O.N.L.U.S. (*Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale*), con sede legale in Quinzano d'Oglio, provincia di Brescia, via Suor Laura Aceti n. 1.
2. E' stata trasformata in persona giuridica privata in virtù della Legge Regionale Lombardia n. 1/2003 e della Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 17 in data 21.10.2003 ed è retta dalle disposizioni di cui agli artt. 12 e segg. C.C. e dal presente Statuto.
3. In conformità alla sua origine e tradizione, l'attività e ordinamento della Fondazione sono ispirati ai principi dell'etica cristiana e della libertà ed autonomia dell'assistenza fissati nell'art. 38 della Costituzione.

4. La qualifica O.N.L.U.S., ossia Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, costituisce peculiare segno distintivo e, come tale, viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della Fondazione ed assunta a tutti gli effetti ai sensi dell'art.10 D.LGS. 04/12/1997 n.460.



Art.2

Scopi istituzionali

1. La Fondazione “ *Casa di Riposo Villa G. Padovani*” di Quinzano D’Oglio non persegue scopo di lucro; persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed ha lo scopo di offrire servizi e prestazioni di assistenza sociale, socio-sanitaria e assistenza sanitaria prioritariamente a favore di persone anziane, disabili e persone in difficoltà, in conformità alla tradizione dell’Ente, ed esaurisce le proprie finalità statutarie nell’ambito territoriale della Regione Lombardia. Attua le proprie finalità di assistenza attraverso un sistema integrato di servizi socio-assistenziali, sanitari e riabilitativi di tipo residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare.
2. La Fondazione può valorizzare l’opera del volontariato; può stabilire forme di raccordo e collaborare con soggetti pubblici e privati, operanti con analoghe finalità, anche in vista della possibile gestione associata di servizi e presidi.
3. La Fondazione ha l’obbligo di non svolgere attività diverse da quelle indicate al comma 1 del presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e, in ogni caso, nel rispetto di quanto stabilito dal D.LGS. 460/97 e da ogni altra disposizione di legge al riguardo.
4. La Fondazione esplica le proprie attività preferibilmente nei confronti dei cittadini di Quinzano D’Oglio e dei comuni contermini ed esaurisce le proprie finalità statutarie nell’ambito territoriale della Regione Lombardia.
5. Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l’erogazione dei servizi, la gestione e l’accesso alle strutture dell’Ente saranno disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi che, dopo la relativa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, saranno trasmessi all’Autorità di Controllo.

Art.3

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione “Casa di Riposo Villa G. Padovani” di Quinzano D’Oglio è costituito dai beni mobili risultanti dall’inventario redatto in data

31.08.2003 e dai beni immobili risultanti dall'inventario redatto in data 30.09.2003, approvato dal Consiglio d'Amministrazione dell'Ente con deliberazione n. 17 del 21.10.2003, e successive variazioni ed integrazioni.

2. Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- contributi a destinazione vincolata.

3. E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione, al mantenimento e, quando possibile, all'incremento del patrimonio anche attraverso operazioni di trasformazione di parti del patrimonio medesimo secondo operazioni di gestione ispirate ai principi del minor rischio prevedibile e del rendimento economico più sicuro.

Art. 4

Mezzi finanziari

1. La Fondazione Casa di Riposo Villa G. Padovani di Quinzano d'Oglio persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di :
 - a) Rendite patrimoniali;
 - b) Contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
 - c) Proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
 - d) Qualsiasi altra entrata derivante dalle attività istituzionali e connesse.
2. E' stabilito il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S. che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
3. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 5

Esercizio Finanziario

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.



2. L'Ente è obbligato alla formazione del bilancio annuale, che deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, fatto salvo i rinvii nei termini fissati dalla legge.
3. Eventuali utili ed avanzi di gestione sono destinati esclusivamente a scopi istituzionali.



Art. 6

Organi

1. Sono organi della Fondazione:
 - a. Il Presidente;
 - b. Il Consiglio di Amministrazione;
 - c. Il Revisore dei Conti.

Art. 7

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da 9 (nove) membri, compreso il Presidente, nominati dal Comune di Quinzano d'Oglio.
Membro di diritto del Consiglio di Amministrazione è il Rev. Parroco "pro-tempore" di Quinzano d'Oglio, o suo delegato sacerdote.
Gli altri otto Consiglieri saranno scelti fra i cittadini del Comune; non più di quattro membri possono, in pari tempo, appartenere al Consiglio Comunale.
2. Il Presidente è scelto dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno nella prima riunione.
3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede, almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza del Consiglio stesso, a darne avviso al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché provveda alla sostituzione del Consiglio di Amministrazione.
4. Tanto il Presidente quanto i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 4 (quattro) anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo.
5. Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente; se il Presidente uscente è dimissionario, il nuovo Consiglio sarà convocato dal membro più anziano di nomina oppure a parità di anzianità di nomina, dal più anziano di età, entro 15 (quindici) gg. dalla scadenza o dalle dimissioni del Consiglio di Amministrazione in carica.
6. La seduta di insediamento è presieduta dal membro più anziano di nomina; a parità di anzianità di nomina, dal più anziano di età.

7. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati più di una volta senza interruzione.
8. Tutte le cariche sono gratuite salvo il rimborso delle spese forzose debitamente documentate.

Art. 8

Incompatibilità degli Amministratori

1. Non possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione i soggetti che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 58, comma 1°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) e dall'art. 2382 del Codice Civile. Qualora dette condizioni intervengano successivamente alla nomina, il soggetto decade. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dall'Autorità di controllo.
2. Sono incompatibili con la carica di Amministratore della Fondazione:
 - a. Gli Ufficiali Generali, gli Ammiragli e gli Ufficiali Superiori delle Forze Armate dello Stato che esercitano il comando su ambiti territoriali comprendenti il Comune in cui la Fondazione ha la propria sede legale, nonché i Legali Rappresentanti ed i Dirigenti delle A.S.L., delle Aziende Ospedaliere e delle strutture convenzionate con la Fondazione;
 - b. I Presidenti, gli Assessori ed i Consiglieri delle Regioni;
 - c. I Sindaci;
 - d. Gli Assessori dei Comuni ove ha sede la Fondazione, nonché gli Assessori di altri Comuni residenti nel Comune ove ha sede la Fondazione o dove esistono sedi operative o distaccate della stessa;
 - e. I Presidenti di Provincia e gli Assessori Provinciali;
 - f. Gli amministratori ed i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di enti che ricevono dalla Fondazione, in via continuativa e/o periodica, sovvenzioni, contributi o finanziamenti;
 - g. I consulenti legali, amministrativi e tecnici che prestino opera in modo continuativo in favore degli enti di cui alla lettera f.;
 - h. Colui che ha una lite pendente con la Fondazione;
 - i. Colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o dipendente della Fondazione è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente e non ha ancora estinto il debito.
3. Le incompatibilità di cui al comma 2 devono essere rimosse entro 30 (trenta) gg. dalla nomina ad amministratore della Fondazione, o, nel caso intervengano successivamente alla nomina, entro 30 (trenta) gg. dal verificarsi dell'incompatibilità. In caso di inadempimento, l'interessato decade automaticamente dalla carica di amministratore

della Fondazione. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione alla scadenza del predetto termine.



Art. 9

Decadenza e cessazione dei consiglieri

1. In caso di dimissioni o decadenza di uno dei consiglieri il Consiglio d'Amministrazione ne prende formalmente atto. Il Presidente, entro 10 (dieci) giorni, ne dà comunicazione a chi di competenza affinché provveda alla nomina del sostituto entro i seguenti 30 (trenta) gg.; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dall'incarico per altre cause.
2. I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio d'Amministrazione.
3. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.
4. I consiglieri non possono essere revocati dal soggetto che li ha nominati se non per gravi violazioni di legge o dello Statuto in ossequio al principio di autonomia della Fondazione.
5. Decadono da membri del Consiglio d'Amministrazione i consiglieri che non intervengano per 3 (tre) sedute consecutive al Consiglio d'Amministrazione senza giustificazione scritta da presentare al Presidente entro l'inizio dell'adunanza. La decadenza è pronunciata dal Consiglio d'Amministrazione.

Art. 10

Adunanze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno due volte l'anno: una prima volta per l'approvazione del Bilancio Consuntivo nei termini previsti dalla vigente normativa, una seconda per l'approvazione delle linee generali programmatiche e del Bilancio Preventivo; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno due Consiglieri.
2. Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi agli interessati almeno 3 (tre) giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie, senza computare nei termini il giorno di invio ed il giorno fissato per la convocazione.

3. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Art. 11

Delibere del Consiglio d'Amministrazione

1. Il Consiglio d'Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Ai fini della determinazione della validità delle adunanze non sono computati nel numero dei componenti coloro che, avendo interesse, non possono prendere parte alla deliberazione.
2. Il segretario provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio d'Amministrazione; in caso di assenza od impedimento del segretario tali operazioni saranno affidate ad uno dei consiglieri intervenuti.
3. Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti, quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.
4. Per modificare lo Statuto è necessario l'intervento di tutti gli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza qualificata pari ai 2/3 degli stessi.
5. Per l'adozione delle delibere concernenti la dismissione di beni immobili e di valore storico ed artistico destinati dagli Statuti e dalle tavole di fondazione alla realizzazione dei fini istituzionali, devono essere individuate maggioranze qualificate. Il reinvestimento dei proventi deve essere finalizzato all'acquisto di beni per l'incremento del patrimonio stesso.
6. Le deliberazioni sono prese a scrutinio segreto se trattasi di questioni concernenti persone e ogni qualvolta ne venga fatta richiesta da due membri presenti.
7. Negli altri casi, le deliberazioni sono prese, su proposta del Presidente, per alzata di mano o per appello nominale.

Art.12

Compiti del Consiglio d'Amministrazione

1. Il Consiglio d'Amministrazione è titolare di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione. In particolare spetta al Consiglio:
 - a. approvare il bilancio d'esercizio della Fondazione;
 - b. approvare le modifiche dello Statuto della Fondazione;
 - c. approvare i regolamenti dell'Ente e loro eventuali successive variazioni;
 - d. approvare la relazione morale sullo stato dei servizi predisposta dal Presidente;
 - e. approvare il documento di programmazione ovvero il budget di gestione predisposto secondo le modalità previste dal regolamento di amministrazione dell'Ente;
 - f. attribuire al Presidente il compito di resistere in giudizio in difesa degli interessi della Fondazione;
 - g. deliberare sui contratti aventi per oggetto gli immobili di proprietà della Fondazione;
 - h. deliberare l'acquisizione di eredità, legati, donazioni e le modifiche patrimoniali e l'assunzione di muti;
 - i. approvare convenzioni ed accordi con enti pubblici e privati;
 - j. conferire su indicazione del Presidente, deleghe speciali nel caso in cui sia ritenuto opportuno;
 - k. determinare gli indirizzi strategici e gli obiettivi gestionali della Fondazione;
 - l. determinare la dotazione organica dell'Ente sulla base delle esigenze della struttura;
 - m. approvare rette e tariffe;
 - n. determinare la composizione numerica dell'organico di revisione contabile ed il relativo compenso.



Art. 13

Il Presidente

1. Il Presidente è scelto dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno nella prima riunione, dura in carica quattro anni e può essere riconfermato per più di un mandato anche senza interruzione.
2. Il Presidente nomina il Vice-Presidente.

3 Nel caso di dimissioni del Presidente, il Consiglio di Amministrazione, entro 10 (dieci) gg., ne da comunicazione al Comune di Quinzano d'Oglio affinché ne prenda atto e provveda alla nomina del membro mancante entro 30 (trenta) giorni. Ricostituito il numero legale dei membri, il Consiglio di Amministrazione provvederà all'elezione del nuovo Presidente.

Art. 14

Compiti del Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio, ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti, cura i rapporti con gli altri enti e le Autorità, sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le Amministrazioni ed ogni altra organizzazione inerente l'attività della Fondazione.
2. Spetta al Presidente:
 - a. determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
 - b. convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
 - c. curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - d. sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;
 - e. esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Istituto;
 - f. assumere, nei casi di urgenza e dove non sia possibile una convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 10 (dieci) gg. dalla data di assunzione del provvedimento.
3. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice-Presidente.

Art. 15

Nomina del Revisore dei Conti

1. Il controllo sulla gestione economico / finanziaria della Fondazione è esercitato da un Revisore dei Conti, fatti salvi gli ulteriori controlli previsti dalla legge sulle persone giuridiche private.
2. Il Revisore è nominato dal Sindaco comunale, dura in carica 4 (quattro) anni e può essere riconfermato; deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.



Art. 16

Compiti del Revisore dei Conti

1. Il Revisore deve accertare la regolare tenuta della contabilità e redigere una relazione sui Bilanci annuali; può accertare la consistenza di cassa nonché l'esistenza e consistenza dei valori e dei titoli di proprietà della Fondazione; può inoltre procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo.
2. Il Revisore può partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza voto deliberante e può espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini dell'esercizio del controllo.
3. Di ogni rilievo effettuato viene riferito allo stesso Consiglio.
4. Sono osservate, per quanto applicabili, le norme di cui agli artt. 2403 e segg. del Codice Civile.
5. Al Revisore è corrisposto un compenso fissato dal Consiglio di Amministrazione nei limiti previsti dall'art. 10 comma 6 lett. c D. Lgs. 460/1997.
6. Il Revisore dei Conti, qualora ravvisi particolare necessità, deve fare richiesta scritta al Presidente di convocazione del Consiglio d'Amministrazione.

Art.17

Servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria è affidato ad idoneo istituto di credito individuato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione secondo il principio della miglior convenienza economica per l'ente.
2. I pagamenti e gli incassi sono effettuati attraverso mandati e reversali.
3. Mandati e reversali non costituiscono titolo di scarico e carico per il tesoriere se non muniti di firma congiunta del Presidente e del Segretario amministrativo.

Art.18

Organizzazione e funzionamento

1. Le norme per l'organizzazione e il funzionamento della Fondazione sono deliberate dal Consiglio d'Amministrazione. L'organizzazione dei servizi è improntata a criteri di economicità, di gestione, di responsabilità, di efficacia, di efficienza e di

trasparenza. L'organico, le attribuzioni, i diritti ed i doveri dei dipendenti sono fissati con appositi atti del Consiglio d'Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto nella L.R. 1/2003 all'art.18 comma 13.

Art.19

Regolamenti interni

1. L'ordinamento, la gestione e la contabilità dei presidi e dei servizi della Fondazione e di eventuali responsabili dei servizi e dei settori, sono disciplinati con norme regolamentari o con provvedimenti del Consiglio d'Amministrazione nel rispetto delle vigenti normative.

Art.20

Rapporti con il Volontariato

1. Per lo svolgimento delle sue attività la Fondazione riconosce il valore sociale e la funzione del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e pertanto promuove e favorisce l'apporto personale spontaneo e gratuito dei volontari organizzati nei modi e nelle forme di legge.
2. In particolare la Fondazione stipula convenzioni con organizzazioni di solidarietà che esercitino attività socio-assistenziali con continuità in armonia con gli scopi perseguiti dalla Fondazione e nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti.

Art.21

Liquidazione e devoluzione

1. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.
2. La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli art. 27 e 28 c.c.
3. Il Consiglio, nell'eventualità di esaurimento dello scopo istituzionale, ha l'obbligo di provvedere, nei termini di legge, a trasformare il proprio scopo istituzionale a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati.
4. In caso di scioglimento, la Fondazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, con priorità per quelle operanti all'interno del territorio comunale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della Legge 23.12.1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art.22

Norme generali

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Libro Primo, Titolo II del Codice Civile.

Art. 23

Norme transitorie

1. Il presente Statuto entra in vigore all'atto della notifica del provvedimento di approvazione da parte dell'Autorità competente.
2. In sede di prima applicazione del presente Statuto, assunto in ottemperanza delle norme di trasformazione delle II.PP.A.B. lombarde previste dalla legge regionale 1/2003, la Fondazione continuerà ad essere amministrata dal Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, fino alla data di approvazione del bilancio d'esercizio dell'anno 2004 che comunque dovrà avvenire entro e non oltre il 30 aprile 2005. Decorso tale termine il presente Consiglio di Amministrazione decadrà e dovrà essere sostituito con uno nuovo nel rispetto delle regole previste nel presente Statuto.
3. Compito del presente Consiglio di Amministrazione sarà anche quello di verificare la possibilità di chiedere ai competenti organi il riconoscimento di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.), provvedendo, se necessario, anche all'adeguamento del presente Statuto.
4. Il Consiglio di Amministrazione dovrà adeguare al presente Statuto i regolamenti interni, che restano in vigore fino all'adozione dei nuovi. Modalità e disciplina dell'erogazione dei servizi, gestione ed accesso alle strutture dell'Istituzione saranno regolati da più atti esecutivi, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione.

QUINZANO D'OGGIO


13 FEB. 2004

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]



2305



del Dirigente
Dott. S. Labruna
alla Prov. di Brescia
[Handwritten signature]
Gabriella Volpini